

CIGD LOMBARDIA

Decreto Rilancio

➤ **DATORI DI LAVORO BENEFICIARI**

1. **Datori di lavoro da 1 a 5 dipendenti**
2. **Imprese commerciali e agenzie di viaggio > 50 dipendenti**
3. imprese di cui all'art. 20, comma 1, lett. b), c), d) D.Lgs. 148/2015
4. Datori di lavoro che hanno in atto trattamenti di CIGS
5. Datori di lavoro subentrati a seguito di un **cambio di appalto** o ex **art. 2112** del Codice civile, successivo al 23 febbraio 2020, per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.

con unità produttive o operative situate in Lombardia per lavoratori qui operanti

➤ **LAVORATORI BENEFICIARI**

1. **Tutti** i lavoratori compresi gli apprendisti
2. **Lavoratori a termine** – Fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro (esclusi stagionali del turismo)
3. **Lavoratori intermittenti** – Limite delle giornate di lavoro effettuate come media mensile delle ore lavorate negli ultimi dodici mesi
4. **Lavoratori somministrati**, se non già coperti dal Fondo di solidarietà alternativo, se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti

➤ **PROCEDURA SINDACALE**

(NO per datori di lavoro da 1 a 5 dipendenti)

(NO per multilocalizzate con 5 o più unità in diverse regioni)

1. **Comunicazione preventiva** al sindacato
2. **Consultazione ed esame congiunto** in via telematica - **Entro 5 giorni lavorativi** da comunicazione, se richiesto dal sindacato
3. **Accordo sindacale – Modello standard**
4. **Contenuti accordo**
 - a. attestare l'esistenza di un pregiudizio o della situazione emergenziale COVID-19 che giustifichi il ricorso alla CIGD
 - b. potrà prevedere la richiesta di CIGD con decorrenza a partire dal 23 febbraio 2020, comprendendo riduzioni e sospensioni con decorrenza anche antecedente alla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale
 - c. sottoscritto l'accordo sindacale, ovvero in caso di mancato accordo ovvero decorsi i 5 giorni lavorativi, i datori di lavoro possono presentare la domanda telematica di CIGD

➤ **DURATA MASSIMA**

- **14 settimane (9 settimane + in aggiunta 5 settimane esaurite interamente le 9 settimane)** per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 + 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 esaurite interamente le 14 settimane.
- Per i datori di lavoro dei settori **turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche**, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
- le aziende della Lombardia hanno a disposizione ulteriori **4 settimane (13 settimane ex zona rossa** per aziende site nei comuni individuati dal DPCM 1° marzo 2020 o per lavoratori ivi residenti)

➤ **DOMANDA**

- Per periodi successivi alle 9 settimane all'INPS (multilocalizzate al Ministero del Lavoro)
- Entro 30 giorni dal 19 maggio (data di entrata in vigore del decreto)
- Entro **la fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione
- Entro il 15° giorno dall' inizio della sospensione o riduzione (pagamento diretto)
- Entro 20 gg dal 19 maggio per periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 comunicazione ad INPS i dati necessari per pagamento diretto.
- In caso di presentazione oltre i suddetti termini non si può retrocedere per più di una settimana.

➤ **IMPORTO**

- **80%** della retribuzione globale persa con un limite mensile massimo
Retribuzione < /= a € 2.159,48 – massimale lordo pari a **€ 998,18**
Retribuzione > a € 2.159,48 – massimale lordo pari a **€ 1.199,72**

Non sono dovuti contributi aggiuntivi a carico azienda

➤ **FERIE**

anche per la CIGD richiesta con la causale "COVID-19 nazionale", come per la CIGO e l'assegno ordinario, **l'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa** all'accoglimento dell'istanza (cfr. il messaggio INPS n. 3777/2019)